

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ALMESE - VARIANTE N. 6 AL P.R.G.C. ART. 17 SETTIMO COMMA LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - OSSERVAZIONE.

L'Assessore Rivalta, a nome della Giunta (seduta del .../1999), propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che il Comune di Almese:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con delibera di G.R. n. 460 del 03/08/1992 e successiva variante approvata con delibera di G.R. n. 3-24329 del 08/04/1998;
- ha approvato due varianti ai sensi della L.R. n. 56/77 assunte deliberazioni C.C. n. 36 del 11/04/1997 e n. 75 del 27/06/1997;
- ha approvato due varianti parziali ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, con deliberazioni C.C. n. 85 del 24/07/1998 e n. 99 del 28/09/1998;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 142 del 28/12/98 il Progetto Preliminare di una 3^a Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., sempre ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 sopra citato;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 29 del 12/03/99 il Progetto Preliminare di una 6^a Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 24/03/99, gli atti della 6^a Variante Parziale per il relativo pronunciamento di compatibilità;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione n. 29/99 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

Rilevato che gli interventi previsti dalla Variante in oggetto riguardano essenzialmente:

- l'individuazione cartografica degli edifici rurali abbandonati e non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e degli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli;
- l'inserimento di una normativa relativa al recupero dei suddetti edifici;
- una definizione normativa delle modalità di intervento nelle aree a servizi pubblici;
- la ripermimetrazione dell'area a servizi pubblici posta in frazione Milanere, in via della Chiesa;
- la puntualizzazione delle norme di P.R.G.C., relative al recupero dei sottotetti (Legge 21/98);
- la puntualizzazione delle norme di P.R.G.C., relative agli interventi edilizi cosiddetti minori, da consentire anche nelle zone "A";

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e che pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 14, 15, 32 e 47 della L. 142/90;
- la deliberazione del C.P. n. 200-1207/15 dell'11/12/1991;
- la deliberazione del C.P. n. 783-24917 del 24/05/1994;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, predisposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13-11992/1999 del 27/01/99 e trasmesso agli Enti territoriali interessati per la procedura di approvazione prevista dall'art. 7 della L.R. 56/77;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/04/1999, il quale propone la presentazione di una osservazione, relativa alla verifica del rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dal 4° comma dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e s.m. e i.;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3 comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

DELIBERA

- 1) di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, la seguente osservazione al progetto preliminare della Variante n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Almese, adottato con deliberazione del C. C. n. 29 del 12/03/99:
"la possibilità di modificare le destinazioni d'uso (con l'insediamento di destinazioni residenziali, o compatibili con la residenza) degli "edifici rurali abbandonati e degli edifici sorti in aree agricole, adibiti ad usi non agricoli" consentita dal nuovo testo dell'art. 13.9.1-EB delle N.T.A. attraverso la demolizione e ricostruzione, per le quali è altresì ammesso l'ampliamento di cui all'art. 13.3-B, può comportare un incremento della capacità insediativa e non risulta corredata dalla verifica del dimensionamento massimo prevista dal 4° comma, lett. f) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. e i.; si richiede pertanto, in sede di adozione del progetto definitivo, di provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di legittimità della variante.";
- 2) di trasmettere al Comune di Almese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole, di tutti gli intervenuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA
(dott. arch. Gianni SAVINO)